

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 45 – 14 LUGLIO 2020



Con il [Provvedimento del 10-7-2020](#) e la [Circolare n. 20/E del 10-7-2020](#) l'Agenzia delle Entrate (AE) ha reso disponibili sul proprio sito la modulistica, le istruzioni e i primi chiarimenti interpretativi per usufruire dei crediti d'imposta introdotti dal D.L. "Rilancio" riguardanti:

- le spese di sanificazione e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Di seguito un'analisi delle due misure e come richiederle (si veda anche la nostra [Circolare informativa n. 39/2020](#)).

## LE SPESE AGEVOLABILI

Ricordiamo innanzitutto in cosa consistono i due bonus e quali spese possono essere oggetto di agevolazione, precisando che per entrambi valgono le seguenti disposizioni:

- i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente **in compensazione tramite Mod. F24 (presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'AE)**. A breve verrà istituito un apposito codice tributo;
- in alternativa, i crediti d'imposta **possono essere ceduti (anche in misura parziale) a terzi fino al 31 dicembre 2021**, secondo specifiche istruzioni;
- sia l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a terzi possono avvenire solo **successivamente al sostenimento delle spese agevolabili**;
- le agevolazioni in esame, se fruite, dovranno essere **indicate nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020;
- sono agevolabili tutte le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e le prescrizioni sanitarie, **sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020** (la determinazione delle spese ammissibili varia in relazione al regime reddituale adottato dal soggetto richiedente: ad esempio rileva il principio di cassa per esercenti arti e professioni e i semplificati, mentre per le società in ordinaria il principio di competenza);
- il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile **al netto dell'IVA** (si considera anche l'IVA, invece, se indetraibile);
- fra i beneficiari sono inclusi i soggetti in **regime di vantaggio**, in **regime forfetario** e le imprese **agricole**.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120)**

L'agevolazione spetta ai soggetti **esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico** (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei, ecc, **che svolgono una delle attività ammesse comprese nell'elenco riportato in calce alla presente informativa**), nonché **alle associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del Terzo Settore**, in misura pari **al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico (nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19), nel limite di € 80.000 per beneficiario** (tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque, l'ammontare del credito non può eccedere il limite di **€ 48.000**).

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili:

1) gli **interventi agevolabili** sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

a) **quelli edilizi** necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b) gli interventi per **l'acquisto di arredi** finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

Le suddette tipologie di interventi devono essere state prescritte da disposizioni normative o previste dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

2) gli **investimenti agevolabili** sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. *termoscanner*) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in *smart working*.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DPI (art. 125)**

L'agevolazione spetta ai **sogetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020** per:

- la **sanificazione** degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare rientrano tra i dispositivi:

- quelli di protezione individuale, quali mascherine (chirurgiche, Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- i prodotti detergenti e disinfettanti;
- quelli di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- quelli atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta **spetta fino a un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di € 200milioni stanziati per l'anno 2020)**. L'ammontare della spesa agevolabile per singolo beneficiario **quindi non può essere superiore a € 100.000**.

Per la fruizione del credito d'imposta **l'attività di sanificazione deve essere certificata da professionisti**. Tuttavia, in presenza di specifiche competenze già riconosciute, è ammessa l'attività di sanificazione svolta anche **tramite propri dipendenti o collaboratori (in economia)**. In tal caso non potendo esibire un

certificato vero e proprio basterà che la spesa agevolabile sia documentabile da fogli interni all'azienda che provino le ore dedicate a tale attività. Pertanto, l'ammontare della spesa agevolabile, non potendo essere dimostrata da un documento atto a certificare la stessa, può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda).

Con riguardo alla spesa per l'acquisto dei DPI, i beneficiari dovranno conservare la documentazione attestante **la conformità dei beni alla normativa europea**.

## L'INVIO DELLA DOMANDA E L'UTILIZZO DEL BONUS

A decorrere **dal prossimo 20 luglio 2020** è possibile trasmettere la richiesta contenente le spese ammissibili ai crediti di imposta in esame, **esclusivamente con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet dell'AE oppure tramite i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia stessa** (Fisconline/Entratel).

Il modello approvato va inviato **direttamente dal contribuente** (se in possesso delle credenziali) **o tramite un intermediario**.

Sono previsti due differenti termini entro i quali presentare le domande:

- **entro il 30 novembre 2021** per il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- **entro il 7 settembre 2020** per il credito d'imposta per la sanificazione e per l'acquisto di DPI.

Entro gli stessi termini è possibile inviare **una nuova comunicazione sostitutiva** di quella trasmessa, così come è anche possibile presentare **la rinuncia integrale** al credito d'imposta precedentemente comunicato.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120)**

Una volta presentata la comunicazione, il soggetto richiedente **riceverà risposta entro 5 giorni** da parte dell'AE.

L'Agenzia determina l'importo del credito d'imposta fruibile da ciascun soggetto, per garantire che l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2021, anche da parte di eventuali cessionari, avvenga nei limiti di tale importo e per conoscere progressivamente l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta fruibili.

Il credito d'imposta, fino all'ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, **dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021**.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DPI (art. 125)**

Ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'AE determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, **in rapporto alle risorse disponibili** (non c'è un click day o un ordine di priorità a seconda del momento di presentazione della domanda).

Per garantire il rispetto del limite di spesa, il credito d'imposta richiesto andrà moltiplicato con la percentuale resa nota con un provvedimento del direttore dell'AE, che sarà emanato entro l'11 settembre 2020. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Il credito d'imposta può essere utilizzato dai beneficiari **fino all'importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento**.

## L'INDICAZIONE DELLE SPESE

Coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere ai crediti d'imposta in esame comunicano all'AE l'ammontare delle spese ammissibili:

- sostenute **fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione**
- e l'importo che **prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020**.

## L'OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO

In luogo dell'utilizzo diretto del credito d'imposta, è **possibile optare fino al 31 dicembre 2021 per la cessione** del credito stesso, anche in misura parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari possono **ulteriormente cedere i crediti d'imposta** ad altri soggetti. La comunicazione dell'ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Il successivo cessionario utilizza il credito d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità del cedente.

Eventuali **crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.**

### **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120)**

La comunicazione della cessione del credito deve essere effettuata dal soggetto che cede il credito **esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata** del sito dell'AE **a partire dal 1° ottobre 2020 o comunque, per le comunicazioni inviate dopo il 30 settembre 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione.**

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DPI (art. 125)**

La comunicazione della cessione del credito può avvenire **a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, con il quale l'AE comunicherà i coefficienti** necessari a rispettare il limite di spesa disposto dal DI "Rilancio".

## LA TASSAZIONE DEI BONUS

Il tax credit sanificazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, mentre quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nel silenzio della norma, deve essere assoggettato ad entrambe le imposte.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Da ultimo si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'elenco dei destinatari e degli interventi agevolabili potrebbe essere ampliato con ulteriori decreti interministeriali.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link*  
<https://studiofusetti.com/>

<b>Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d'imposta di cui all'art. 120 del DL 34/2020 (per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico)</b>	
<b>Codice ATECO</b>	<b>Descrizione</b>
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche e archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali